

Comune di SAMPEYRE (Prov. CUNEO)
Ordinanza dell'ufficiale di anagrafe

N. 311 Data 12/01/2018	Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità di cittadini italiani.
---------------------------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno DODICI , del mese di GENNAIO, nel proprio ufficio;

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visti, in particolare, gli atti relativi agli accertamenti eseguiti dalla locale Polizia Municipale come risultanti dall'informativa in data 28/12/2016;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e successive modificazioni;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» e particolarmente l'art. 11, comma 1 lettera c);

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», e successive modificazioni e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Vista la circolare ISTAT n. 21 del 5 aprile 1990;

Tenuto conto che, nei modi di legge, in data 22/12/2016 PROT.N.9094, è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a mezzo Racc.R.R.;

Ritenuto che ricorrono i motivi per dare corso alla cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità;

ORDINA

La cancellazione, da questo registro della popolazione residente, delle persone di cui al seguente prospetto iscritte con abitazione in BORGATA PALAZZO, n. 18, e con decorrenza dalla data odierna:

Num. d'ord.	Motivo della cancellazione	COGNOME E NOME	NASCITA	
			LUOGO	DATA
1	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	BRONDINO LORIS BERNARD	IVRY SUR SEINE (F)	24/05/1991
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2			
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2			
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2			
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2			
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2			
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2			
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2			

con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia.

1 Irreperibilità al censimento;

2 Irreperibilità accertata;

DISPONE



che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata, in mancanza di una disposizione normativa specifica alla pubblicazione dei provvedimenti dell'ufficiale d'anagrafe, sul sito istituzionale comunale, nell'apposito albo pretorio on line, per (20) venti giorni adempiendo in via analogica a quanto prevede l'art. 143, 3° comma del C.P.C., relativo alla notifica agli irreperibili, e al contempo assolvendo al più generale principio di pubblicazione degli atti comunali, per quindici giorni, secondo il combinato disposto dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla pubblicazione delle deliberazioni e dell'art. 32 della L. 18-6-2009 n. 69, che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia, all'Azienda Sanitaria Locale, alla Questura ed agli altri uffici comunali.

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è il sottoscritto Ufficiale di anagrafe.


L'Ufficiale d'Anagrafe del.


Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente ordinanza è stata pubblicata per 20 giorni consecutivi:

dal al

nell'apposita sezione del sito istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li


Il Responsabile del servizio

UFFICIO ANAGRAFE

N.

Li

ALLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

ALLA QUESTURA DI

ALL'A.S.L. DI


- Agli Uffici comunali:

Tributi Elettorale Polizia Municipale

.....

S E D E

..... per quanto di competenza.


L'Ufficiale di Anagrafe
